

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del **5 aprile 2013** il Decreto Legislativo **n. 33 del 14 marzo 2013** che riordina, in un unico testo normativo, le disposizioni, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Il Decreto in commento, in vigore dal 20 aprile 2013, non si limita alla sola ricognizione delle disposizioni vigenti ma introduce, altresì, nuovi ed ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale delle Amministrazioni. Le disposizioni del D.L. n. 33/2013 si applicano a tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001, tra le quali sono comprese anche le scuole e gli istituti di ogni ordine e grado. (Art. 11). Alla luce del suddetto Decreto, l'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale - C.A.D.) , è sostituito dal seguente:

« I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ».

L'art. 8 introduce nuove norme in tema di decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione. Viene previsto che i documenti contenenti atti, dati ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'Amministrazione e devono restare on line per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa privacy e dall' art.15 del Dlgs 33/2013 (ad esempio pubblicazione dei consulenti esterni).

Dove vanno pubblicati gli atti
Viene introdotta la sezione del sito denominata «**Amministrazione trasparente**», che contiene i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente (è accessibile senza filtri o limiti di indicizzazione o ricerca). Pertanto ad oggi il sito della scuola dovrà essere suddiviso in tre aree obbligatorie: Area Amministrazione trasparente; Area pubblicità legale in generale (c.d. albo online); Area Privacy e Note legali oltre ovviamente alla possibilità di ulteriori Aree lasciate alla libera iniziativa delle scuole stesse.

Obblighi di pubblicazione sull'organizzazione dell'Amministrazione
Il D.L. n. 33/2013, all'art. 33, ribadisce l'obbligo di pubblicare, e tenere aggiornate, le informazioni ed i dati concernenti la propria organizzazione (ad esempio, sono oggetto di pubblicazione i dati relativi all'articolazione degli uffici, all'organigramma, l'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali, delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.